

STATUTO

"CHIESA CRISTIANA EVANGELICA FIUMI DI VITA APS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

- Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 , (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "*Chiesa Cristiana Evangelica Fiumi di Vita APS*", con sede in Via Bartolo Longo n°5 - 80012 - Calvizzano (NA); essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
- A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
- L'Associazione di promozione sociale è ispirata e regolata dalle norme delle Sacre Scritture (Bibbia), ed è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.
- L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS , la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Chiesa cristiana evangelica fiumi di vita APS".
- L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L'Associazione senza fini di lucro, è al di sopra e al di fuori di ogni competizione partitica e si propone di proclamare e divulgare il messaggio evangelico del Signor Gesù Cristo espresso nella vita del Cristianesimo Neo-Testamentario dei tempi Apostolici alla luce degli insegnamenti biblici, quindi essa può svolgere attività ricreative, culturali e culturali moralizzanti, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.
- In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione opera nel seguente settore/i:

De Martino Rosario, M. del Gre Roffella
De Hestimo Miriam

- 1) Attività religiose, e in particolare : curare l'osservanza dei comandamenti della Bibbia (Sacre Scritture), unica e definitiva autorità in materia di fede e condotta valida per tutti i tempi;
- 2) Condividere e partecipare la collaborazione cristiana tra i suoi membri nonché tra chiese e organizzazioni che si accomunano per principi e dottrina;
- 3) Promuovere, coordinare e curare l'interesse evangelistico comunitario e l'istruzione cristiana di tutti i propri membri e simpatizzanti, mediante:
- a) La distribuzione di volantini, trattati, opuscoli, libri, porzioni e versioni integrali della Bibbia concessi dalle case editrici o stampati in proprio;
 - b) L'attività assistenziale ad infermi, bisognosi e detenuti simpatizzanti;
 - c) L'esercizio di riunioni di istruzione, di preghiera e di culto evangelico che verranno celebrate secondo l'occorrenza in sale private o aperte al pubblico;
 - d) La diffusione dei principi religiosi ispiratori dell'Associazione individuale o collettiva con o senza l'ausilio di mezzi di amplificazione con canti, musiche, preghiere, testimonianze e predicazione dell'Evangelo del Signor Gesù Cristo in sale private o aperto al pubblico, all'aperto o in strutture idonee concesse con i relativi permessi di utilizzo richiesti e ottenuti di volta in volta dalle relative amministrazioni;
- 4) Costituire, associare, curare missioni, comunità ed enti ecclesiastici nazionali o esteri;
- 5) Organizzare e gestire conferenze, raduni, seminari, corsi di istruzione e manifestazioni evangelistiche;
- 6) Fondare istituti di educazione, scolastici o di istruzione di fede evangelica;
- 7) Fondare ospedali, ospizi, case assistenziali, case di cura e case materne di fede evangelica;
- 8) Stampare propri bollettini e pubblicazioni;
- 9) Fondare e gestire proprie stazioni radio e/o televisive;
- 10) Fondare e gestire proprie sale di registrazione audio e audiovisive.

- Le attività di cui ai precedenti commi, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati e pubblici.

- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Pho... De Martino Rosario, eletto De Felice
De Martino Nicom

- Henry the...
Sera*
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
 - L'Associazione potrà attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
 - Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
 - L'Associazione effettua affiancamento ad Enti, Istituzioni, e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli della stessa Associazione.
 - In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore.
 - Le attività istituzionali dell'Associazione, sopra elencate, saranno svolte anche gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
 - L'Associazione effettua anche scambi internazionali.
 - L'Associazione fornisce servizio di bar e ristorazione ai propri soci.
 - L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
 - La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.
 - L'Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi, potrà inoltre:
 - Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi prefissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi prefissati o comunque attinenti ai medesimi.
 - Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nelle attività dell'Associazione stessa.
 - L'Associazione promuove e stimola amicizia e solidarietà fra tutti i Cittadini.
 - L'Associazione si prodiga onde contribuire allo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
 - L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.
 - Le previsioni contenute nel presente articolo che risultino essere incompatibili con la qualifica di "Onlus", quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art.10 del D.Lgs.460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
 - L'Associazione di Promozione Sociale in parola opera, sia nel territorio della provincia di Napoli e della Regione Campania che, con giuste connessioni con altre Organizzazioni, su tutto il territorio nazionale.

Segretario Soc. D. Moro

Amore R. Riccio, Amalia, Hildegarde, Salda

De Martino Rorrio, elladfore Raffellu

De Martino Rorrio

3

ASSOCIATI

Articolo 3

- All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.
- I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.
- Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
- Il numero degli aderenti è illimitato.
- Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.4.
- Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.
- Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.
- La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 4

- Per essere ammessi a Socio sarà necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
- L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

De Martino Rosario, e l'Alfano Raffella
De Martinotini

Heute die Pauline
Lott

79

17

5/10/82

Seaside Soc. D. Moro Negro

- L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

- In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

- La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

- La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso.

- A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, a ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

- Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (*ex art. 148, co. 8, lettera f) del TUIR*).

- I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

- Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
- Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.
- I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
- I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.

e *Autographa*

John M. S. S. S.

loro
gono
1-11

Private Daniel

da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.

Dr. Guido De Martino Rapis, all'Onore R. Affel

De Martino Rapis

- E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 5

- L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

- L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

- Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

- Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 6

- L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

- Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

- Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

- L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

- Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

- Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

- Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

- Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7

- I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Martino Rosario, ~~Alfonso Raffella~~
De Marinis

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 8

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione e della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.
- L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
- Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 1. quote e contributi degli associati;
 2. eredità, donazione e legati;
 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

De Martino Rosario, De Martino Raffella, De Martino Miriam

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
- Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
- I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.
- All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
- Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
- I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

De Martino Rosario, all'elabora Raffella

De Martino Rosario

8

- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 10

- Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
- E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
- Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositata presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 11

- L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 dei D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
- Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- Il Segretario;
- Il tesoriere.
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

De Martino. Rosario, all. 10.09.2017
De Martino. Rosario

- L'elezione degli Organi del
rispetto della massima libertà d

John J. O'Connell

Solo Solo D. Mano Aguerre

- Amre Gauru Bireh Gauri's History, Sol. 1800

De Haftmohlium

Phub esulm - 1 e Morfino Roxrio. Alhefora Roffalla
De Hattinotlirion

eventuali successive modificazioni, a nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 17

- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto.
- Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 18

- L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

- L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci.
- Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primato i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.
- Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
- L'organo di amministrazione:
 - nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione.
- In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Ph. C. De Martino Rosario. C. M. Roffe 12
De Martino Minion

- Assume le proprie deliberazioni
 favorevole della maggioranza o
 - Nel caso in cui sia comparsa la
 quando sono presenti tutti.
 - I verbali di ogni adunanza sono
 Segretario o da chi ha svolto
 preventivamente) e sottoscritti
 atti.

W. S. 220

Carabinieri
Sott. Di Mero Agnese

- Putuše Eng 92

Amuse pour être Dindie! Hootah! Gail st

- Il Segretario è responsabile dei verbali delle sedute di Assemblea , che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.
- Degli coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza ;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo
- È a capo del personale

Articolo 22

- 13
De Martino Nicinam

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 23

- L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017.
- I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25

- Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
- Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
- L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Articolo 26

- L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Libro degli associati;
 - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo qualora questo sia stato nominato.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Articolo 27

Clausola compromissoria

- Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

- Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo.

15
De Martino Minicini
Maffei Ruffello
De Martino Minicini

167
- La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

- In alternativa qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28

- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

- Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 30

Norme transitorie

- Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

- Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

- Predispone lo schema del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- Provvede alla riscossione e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del consiglio direttivo

Articolo 23

- Il Revisore Unico dei Conti (FACOLTATIVO , In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio).
- Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.
- Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
- Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 24

- Organo di Controllo (FACOLTATIVO In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio).
- L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.
- In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

- Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

- Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unità strutturale;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 31

- Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ (NA) il ____ / ____ / ____

Presidente: _____

Vice Presidente: _____

Segretario: _____

Tesoriere: _____

Consigliere: _____

De Martino Franco . Maffeo Poffella
De Martino Miriam

Consigliere:

Signature Soc Di Mario
length
by page

Robert Galt

De Martino Rorrio. *Ellebra Refella* 18
De Martino Rorrio

18 June Green Birch Quail Heterotheca salicifolia Chrysalis